

Codice A1508A

D.D. 31 maggio 2016, n. 332

**Fondazione Asilo Infantile di Favaro, con sede nel Comune di Biella. Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalita'giuridica di diritto privato.**

L'Asilo Infantile di Favaro con sede in Biella, frazione Favaro, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta a norma della Legge n. 6972/1890 ed eretta in Ente Morale con R. D. in data 16/01/1879, ha per scopo, a norma dell'art. 2 dello statuto vigente, "di accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri di ambo i sessi della borgata Favaro, del comune di Cossila (ora Biella), dell'età dai tre ai sei anni, e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale nei limiti consentiti dalla loro tenera età. Rimanendo posti disponibili dopo l'ammissione dei poveri, possono essere ammessi anche bambini non poveri, verso il pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione".

Con istanza avanzata in data 07/03/2016, il Presidente dell'Asilo richiedeva, in esecuzione delle deliberazioni n° 2/2015 e n° 3/2015, adottate entrambe dal Consiglio di Amministrazione il 28/09/2015, successivamente integrate con nota del 26.05.2016, contestualmente il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l'approvazione del nuovo testo statutario dell'Asilo Stesso.

La proposta veniva motivata dalla natura privatistica dell'Istituto ed altresì dalla necessità di dotare l'Ente di uno statuto più conforme alla legislazione vigente ed alla mutata natura giuridica.

Accertato che l'Istituto, il quale è stato ricompreso, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616 (elenco n. 13), tra gli Enti che svolgono, in modo precipuo, attività inerenti la sfera educativo-religiosa, è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, della L.R. 19/03/1991, n.10.

Considerato che l'Ente continua a svolgere la propria attività istituzionale e attualmente l'Asilo funziona con una sezione con una presenza media di 20/25 bambini mentre il personale è costituito da due unità insegnanti, una educatrice ed una unità addetta all'assistenza/pulizie.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

Constatato inoltre che lo statuto proposto è corrispondente alla normativa vigente, si ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento.

Ciò stante;

visti gli atti;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

viste le Leggi regionali nn. 10 e 11 del 19/03/1991;

visto il D.P.R. n. 361 del 10/02/2000;

visto il D. lgs. n. 207/2001;

vista la D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private;

vista la Legge regionale n. 1 in data 08/01/2004;

## IL DIRIGENTE

Visto il D. lgs. n. 165 del 30/03/2001;  
visto l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

in conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001  
avente per oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

### *determina*

di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, della Fondazione - Asilo Infantile di Favaro con sede in Biella, frazione Favaro, il cui statuto è allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, con il vincolo della destinazione del patrimonio, e delle relative rendite, alle attività previste dallo statuto.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L.R. n. 1 in data 08/01/2004, la cessione sotto qualunque forma di beni immobili, o diritti reali sugli stessi, dovrà essere comunicata alla Regione Piemonte.

Dall'iscrizione si applicano all'Ente le disposizioni del codice civile concernenti le persone giuridiche private.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'Ente.

Contro la presente determinazione è ammesso ricorso avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

II DIRIGENTE DI SETTORE

Dott. Sergio Di Giacomo